

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ZONA CATEGORIA
NORMALE

PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12; per 1 mq)	
Annuale:	
fino a mq 5,5	€ 13,427
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 26,1405
oltre mq 8,5	€ 28,850
Non superiore a tre (3) mesi per ogni mese o frazione:	
fino a mq 5,5	€ 1,34
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 2,01
oltre mq 8,5	€ 2,69
PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 7, comma 7 ; per 1 mq)	
Annuale:	
fino a mq 5,5	€ 26,856
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 33,569
oltre mq 8,5	€ 40,280
Non superiore a tre (3) mesi per ogni mese o frazione:	
fino a mq 5,5	€ 2,69
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 3,36
oltre mq 8,5	€ 4,03
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (art. 14, per 1 mq)	
Annuale:	€ 41,316
Non superiore a tre (3) mesi per ogni mese o frazione:	
Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.	
PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (art. 14, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)	
Ogni giorno	€ 2,582
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI (art. 15; per 1 mq)	
Per ogni periodo di 15 gg. o frazione	€ 13,427
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI (art. 15)	
Per ogni giorno o frazione	€ 61,974
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 16)	
Per ogni giorno o frazione	€ 30,987
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE (art. 15)	
Per ogni giorno o frazione	€ 7,747
PUBBLICITA' SONORA (art. 15)	
Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 7,747
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13; per 1 mq). Annuale	
Interna	€ 13,427
Esterna:	
fino a mq 5,5	€ 13,427
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 20,140
oltre mq 8,5	€ 26,854
Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%	
PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 13, per anno solare)	
Autoveicoli > q.li 30;	
senza rimorchio	€ 74,369
con rimorchio	€ 148,738
Autoveicoli < q.li 30;	
senza rimorchio	€ 49,579
con rimorchio	€ 99,158
Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie;	
senza rimorchio	€ 24,789
con rimorchio	€ 49,578

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità affermata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONE DELL'IMPOSTA (art. 17)**1. Sono esenti dall'imposta:**

- riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 d) la pubblicità esclusa l'insegna, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o sulla porta di ingresso dei negozi ove si effettua al vendita;
 e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del viaggio;
 f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di linea;
 g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali;
 h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non presegua scopo di lucro;
 sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato per superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)**ZONA CATEGORIA
NORMALE****PER OGNI FOGLIO DI cm 70X100**

per i primi dieci giorni	€ 1,136
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,3409
per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%	

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

per i primi dieci giorni	€ 1,704
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,511

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

per i primi dieci giorni	€ 2,272
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,681

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100%

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta una maggiorazione del 10% con un minimo di € 26,00 per ogni commissione.

RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)**1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:**

- a) Per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 e) Per gli annunci mortuari;

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)**1. sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:**

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 c) I manifesti dello Stato, delle regioni o delle province in materia di tributi;
 d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 e) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 e) I manifesti concernenti corsi scolastici o professionali gratuiti regolarmente autorizzati.